Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. **1506.**

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad accettare un legato.

N. 1506. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Croce rossa italiana viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Rocca Raffaele, con testamento pubblicato per atto notaio Felice Bulla di Bergamo il 20 gennaio 1966, rep. 8683, consistente nella somma di L. 15.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1507.**

Estinzione della società operaia di mutuo succorso « Umberto I », con sede in Tropea.

N. 1507. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la società operaia di mutuo soccorso « Umberto I », con sede in Tropea (Catanzaro), viene dichiarata estinta ed il fabbricato sito in Tropea, viale Regina Margherita numeri 20, 21, 22, 23, 24, censito in catasto urbano al mappale n. 94, sub 1, 2, 3, 4, 5 della partita n. 520 e le attività residue di qualsiasi natura vengono devolute all'ospedale civile di Tropea.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **112.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo testo degli articoli 3, 9 e 13 dello statuto della fondazione denominata « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Lazzaro Mocenigo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Lazzaro Mocenigo » viene iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 28 dicembre 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1969
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 24

(3156)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969.

Nomina di membri supplenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;
Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1965 con il quale il consigliere di Stato dott. Aldo Pezzana venne nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1966, con il quale il primo referendario del Consiglio di Stato dottor Vincenzo Caianiello venne nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Vista la nota n. 892 del 29 ottobre 1968 del Presidente del Consiglio di Stato;
Sentito il Presidente della Regione siciliana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 6 novembre 1968, i consiglieri di Stato dott. Alberto de Roberto e dott. Giovanni Paleologo sono nominati membri supplenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere dott. Aldo Pezzana e del primo referendario dott. Vincenzo Caianiello.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 93

(3046)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 114, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la lettera n. 21380 del 28 dicembre 1968, con cui il Ministero dei lavori pubblici ha designato il direttore di divisione dott. Fernando Macioce quale funzionario dello Stato da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione, in sostituzione del dott. Antonio Zanframundo collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Fernando Macioce è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per i lavori pubblici e in sostituzione del dott. Antonio Zanframundo collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1969
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 365

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1968.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo celebrativo della 10ª giornata del francobollo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 840, con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo della 10ª giornata del francobollo, nel valore da L. 25.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30×40; formato stampa: millimetri 26×36; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: venticinque milioni di esemplari; colori: rosso violaceo e giallo cromo chiaro; ogni quartino si compone di quaranta esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, mostra, in un rincorrersi di sagomine stilizzate, messe su sette righe, la storia del progressivo evolversi dei servizi postali. Le righe delle sagomine sono alternate, in maniera irregolare, dalle leggende: « X GIORNATA DEL FRANCOBOLLO » e « POSTE ITALIANE », seguite dall'indicazione del valore, « L. 25 », riprodotte, bianche sul fondo di colore, in caratteri minuscoli.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 09 Poste e telecom., foglio n. 250

(3041)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1968.

Determinazione delle caratteristiche tecniche delle marche per il trasporto dei pacchi in concessione da L. 150, L. 220 e L. 290.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 6 maggio 1968, con il quale viene riconosciuta, tra l'altro, l'opportu-

nità di emettere le marche per il trasporto dei pacchi in concessione da L. 150, L. 220 e L. 290 a complemento degli altri valori della specie già esistenti;

Decreta:

Articolo unico

Le marche per il trasporto dei pacchi in concessione da L. 150, L. 220 e L. 290 sono stampate dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 48×15; formato stampa: mm. 45×12; dentellatura: 13; quartini di 60 esemplari; colori: L. 150, rosso; L. 220, bleu; L. 290, arancio.

Vignetta: dette marche sono composte di due parti staccabili per mezzo di una perforatura e graficamente unite tra loro da una linguetta grisettata, a mezza tinta.

Ogni parte, divisa geometricamente in quattro parti di grandezza e tonalità diverse, poggia sul lato lungo del formato e si staglia, sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione, con un filetto scuro.

Nella prima parte, in una formella che si estende in alto, per tutta la lunghezza, si stacca, per scuro sul fondo molto chiaro, la leggenda su due righe e in carattere americano tondo pieno, « Trasporto pacchi in concessione ». Sotto questa un riquadro largo circa un quarto della lunghezza e toccante la base, sul quale, su di un fondo a mezza tinta chiara, spicca per bianco lo stemma della Repubblica graficamente disegnato. In basso, per la rimanente lunghezza e per l'altezza di circa un sesto, una basetta a mezza tinta scura racchiude la scritta, in carattere bastoncino scuro, « Sulla matrice ». Nello spazio centrale, su di un fondino ondulato tipo mille nomi, ripetente la leggenda « Diritto postale », sono stampati il valore — espresso con « L. » — e la cifra in arabo, in carattere bianco chiaroscurato, filettato di scuro con ombra a destra.

La seconda parte è simile alla prima nella formella di testa che, con uguali caratteristiche, ripete la leggenda: « Trasporto pacchi in concessione ». Il riquadro che racchiude lo stemma della Repubblica è in tutto uguale a quello della prima parte (soltanto che si trova all'estremità opposta dell'altro). Ne consegue che lo spazio centrale, riservato al valore, è spostato a sinistra — anzichè a destra come nella prima parte —, ma sempre compreso nelle formelle di testa e di base e con le stesse caratteristiche riguardo al fondino e al valore. La basetta contenente la leggenda « Sulla figlia » è uguale a quella che, nella prima parte, porta la leggenda « Sulla matrice » e, partendo dal lato sinistro della marca, raggiunge il riquadro in cui figura lo stemma della Repubblica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1969
Registro n. 11 *Poste e telecom., foglio n.* 001

(3042)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Sdoppiamento dell'ufficio del registro « Bollo e affitti » di Napoli nei due uffici: « Ufficio del registro bollo » e « Ufficio del registro affitti ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1962, registro n. 11, foglio n. 151, con cui il servizio di registrazione degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto è stato trasferito dall'Ufficio del registro atti privati di Napoli all'Ufficio del bollo della stessa sede, il quale, in conseguenza, ha assunto la denominazione di Ufficio del registro « Bollo ed affitti »;

Considerata l'opportunità di attribuire i servizi relativi alla registrazione degli atti privatti di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitti, ad un distinto ufficio del registro della stessa sede;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di sdoppiare, per imprescindibili esigenze di servizio, l'anzidetto ufficio del registro, modificandone le attribuzioni e la denominazione;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, numero 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere alle variazioni di ripartizione dei servizi degli uffici del registro mediante decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro « Bollo ed affitti » di Napoli è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio del registro bollo » e « Ufficio del registro affitti ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella di ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio del registro bollo » e « Ufficio del registro affitti » di Napoli.

Art. 3.

L'Ufficio del registro bollo e l'Ufficio del registro affitti di Napoli, sono classificati fra gli uffici di prima categoria.

Art. 4.

Le disposizioni stabilite con il presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° aprile 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1969
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 172

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro bollo e l'Ufficio del registro affitti di Napoli

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
A) NAPOLI Ufficio del registro bollo	*Azienda dello Stato* 1. Accertamento e liquidazione della imposta di bollo da corrispondersi in modo straordinario e in modo virtuale. 2. Accertamento e liquidazione della tassa di bollo sui documenti di trasporto, sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 3. Gestione stralcio dei servizi inerenti all'imposta di negoziazione. 4. Prenotazione dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 5. Liquidazione dei tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
B) NAPOLI Ufficio del registro affitti	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti privati di locazione e delle denunzie di contratti verbali di affitto con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Regolarizzazione agli effetti dell'imposta di bollo degli atti privati di locazione. 3. Contenzioso amministrativo e penale relativo ai tributi amministrativi dall'ufficio. 4. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 5. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 6. Interessi conti correnti postali. 7. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.

Roma, addì 13 febbraio 1969

Il Ministro: REALE

(3128)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Competenza per materia dei titolari degli uffici consolari di 2ª categoria in Svezia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare del consolato di 2ª categoria in Stoccolma (Svezia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita tutti i poteri affidati all'autorità consolare che non siano esclusi, per i funzionari onorari, da norme di legge o di regolamento.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto console onorario sono esercitate dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma.

Art. 2.

I titolari dei consolati di 2ª categoria in Göteborg e Malmö (Svezia) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercitano le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni dei predetti consoli onorari sono esercitate dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota del 19 febbraio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programma-

zione economica della Lombardia comunica che il ragioniere Ermanno Nobile è stato eletto sindaco del comune di Vigevano in sostituzione dell'avv. Mario Zaccone;

Considerato che l'avv. Mario Zaccone si è reso dimissionario prima ancora che fosse comunicato al Ministero, ai fini della emissione del decreto di sostituzione, la sua avvenuta elezione a sindaco del comune di Vigevano;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia l'avv. Mario Zaccone con il rag. Ermanno Nobile;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Ermanno Nobile, eletto sindaco del comune di Vigevano, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia in sostituzione dell'avv. Mario Zaccone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1969

Il Ministro: PRETI

(2829)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della soc. « Cooperativa di consumo fra il personale delle cartiere Miliani - società a responsabilità limitata », con sede in Fabriano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 9-11 novembre 1968 e dei successivi accertamenti eseguiti nei confronti della società « Cooperativa di consumo fra il personale delle cartiere Miliani - società a responsabilità limitata », con sede in Fabriano (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo fra il personale delle cartiere Miliani - società a responsabilità limitata », con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito dott. Ottone Ottoni in data 23 ottobre 1926 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Alfonso Lucchetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2955)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa nazionale di consumo » a r.l., con sede in Verano Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati nei confronti della società « Cooperativa nazionale di consumo » a r. l. con sede in Verano Brianza (Milano) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa nazionale di consumo » a r. l. con sede in Verano Brianza (Milano) costituita per rogito dott. Giuseppe Raimondo in data 22 settembre 1929 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Domenico Gioffrè ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2856)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-

legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 24 marzo 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(2850)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1969.

Autorizzazione alla società per azioni l'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel ramo trasporti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni l'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami danni: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e, con limitazioni, nel ramo trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo nel ramo trasporti a tutte le garanzie comprese nel ramo;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel ramo trasporti a tutte le garanzie relative alle merci trasportate per via terrestre, marittima ed acque interne.

Roma, addì 26 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Autorizzazione alla società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, ad esercitare nel territorio della Repubblica la riassicurazione nel ramo vita e le operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica la riassicurazione nel ramo vita e le operazioni di capitalizzazione;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni generali di polizza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, la riassicurazione nel ramo vita e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza presentate dalla predetta società:

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi di particolare importanza.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(3043)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle denuncie delle superfici investite a grano duro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 26 febbraio 1969, concernente l'obbligo per i produttori di grano duro di presentare le denuncie delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1968-69, ai fini dell'acquisizione del diritto all'integrazione di prezzo prevista dalle norme comunitarie in favore di tale cereale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di dette denuncie, già fissato al 31 marzo 1969 con il decreto ministeriale di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denuncie relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1968-1969 è prorogato al 30 aprile 1969.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.

Modificazione delle norme per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969 e che all'art. 14 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, per l'anno finanziario 1969, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, riguardante l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per l'esercizio finanziario 1969;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1950, registro n. 12, foglio n. 57, che in attuazione dell'art. 5 della legge 19 maggio 1950, n. 322, fissa nella misura dello 0,25 % il compenso sui buoni ordinari del Tesoro vincolati a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e sui buoni di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

Riconosciuta l'opportunità di regolare mediante nuove disposizioni l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro per il tesoro, da emettere ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1969 di cui alle premesse, stabilirà i limiti massimi entro i quali sarà fatto luogo all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi distintamente per:

a) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) buoni per investimenti liberi.

Art. 2.

L'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva è stabilito nella misura del 3,75 % e viene corrisposto anticipatamente.

Per i buoni relativi ad investimenti liberi, invece, l'interesse, anch'esso corrisposto anticipatamente, è stabilito di volta in volta con i decreti previsti dal richiamato art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1969.

Art. 3.

Le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria, per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, dovranno comunicare l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere:

a) alle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio, entro il giorno 27 del mese che precede quello in cui si effettua l'emissione, per i buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) alla Banca d'Italia — Amministrazione centrale — per i buoni per investimenti liberi con le modalità e nei termini di cui agli articoli 5 lettera *b*) e 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1969.

Art. 4.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva sarà effettuata con riparto pro-quota quando le richieste degli istituti di credito superino l'importo fissato dal Tesoro per l'emissione mensile di cui al punto *a*) del precedente art. 1.

I buoni da vincolare a riserva, di cui al presente articolo, rimarranno fino al rimborso presso l'istituto di emissione.

Art. 5.

Le sezioni di tesoreria compileranno le contabilità previste dall'art. 555 del regolamento di contabilità generale dello Stato distintamente per i buoni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1.

Art. 6.

Il decreto ministeriale 27 giugno 1950, citato nelle premesse, è revocato per i buoni ordinari del Tesoro che saranno emessi nel mese di maggio 1969 e in quelli successivi.

Dallo stesso mese di maggio 1969 si applicano, altresì, le norme di cui al presente decreto.

Art. 7.

Restano ferme tutte le altre norme contenute nel decreto ministeriale 28 febbraio 1969 che non siano incompatibili con le disposizioni previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1969
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 157

(3355)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. — Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1969.

2. — Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei », « G. Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 4 aprile 1969

Il direttore generale: PINNA CABONI

(3325)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Siderno

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 marzo 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Siderno, avente la superficie di mq. 1788,31, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 34, particelle numeri 302 e 303.

(3314)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazione al valor militare

La croce al valor militare concessa al partigiano combattente Frani Agostino di Giovanni, classe 1907, da Avezzano (L'Aquila) con decreto presidenziale del 27 gennaio 1967 (registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1967, registro n. 32 Difesa, foglio n. 1, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1967, disp. 13, pag. 1584), è revocata ai sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, per essere l'interessato, a seguito della condanna inflittagli dalla Corte d'assise d'appello dell'Aquila, incorso nella degradazione, espulsione dall'Esercito e cancellazione dai ruoli militari, a decorrere dal 26 novembre 1959.

Conseguentemente al Frani per effetto dell'art. 10 della stessa legge n. 453, sono anche revocate le distinzioni onorifiche di guerra già conferite.

(2995)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1969, registro n. 13, foglio n. 288, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Pietro Macchia, direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, in servizio presso l'Università di Camerino, avverso i provvedimenti di inquadramento e di promozione nel ruolo della carriera direttiva, disposti da questa amministrazione nei confronti di alcuni dipendenti delle segreterie universitarie, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

(3049)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 267.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3205)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.914.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3206)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.521.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3207)

Autorizzazione al comune di Serrapetrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Serrapetrona (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.635.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3208)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.755.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3209)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.021.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3210)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.445.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3211)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.241.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3212)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.275.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3213)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.618.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3214)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.620.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3215)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Monte San Martino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.578.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3216)

Autorizzazione al comune di Pievetorina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Pievetorina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.844.417, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3217)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.494.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3218)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.828.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3219)

Autorizzazione al comune di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Roccadarce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.121.491, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3220)

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Montecosaro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.439.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3222)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.734.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3223)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3224)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3225)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3226)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3227)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3228)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3229)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Solarussa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3230)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3231)

Autorizzazione al comune di Siamanna Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Siamanna Siapiccia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3232)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1969, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3233)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Apiro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.233.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3234)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.920.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3235)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.972.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3236)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1969, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.880.994, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3237)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1969, il comune di Briaticò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.887.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

Il presente provvedimento sostituisce quello pubblicato a pag. 1992 della *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1969.

(3221)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 12955 in data 18 novembre 1967, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 28 luglio 1967 con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(3199)

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Padova

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1969, n. 142, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Padova per il comprensorio n. 11 « Guizza ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5 %, di cui al decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098 ed al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Si rende noto che il giorno 3 maggio 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle novanta serie, contraddistinte con i numeri romani dalla I alla XC, degli speciali certificati di credito 5 %, emessi per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi, in base al decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098 ed al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Successivamente il giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di quaranta-cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 30 giugno 1969.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° aprile 1969

(3122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi dell'11 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,15	628,20	628,25	628,16	628,10	628,15	628,15	628,16	628,15	628,20
$ Can.	583,20	583,20	583,50	583,20	583 —	583,14	583,10	583,20	583,20	583,35
Fr. Sv.	145,25	145,20	145,10	145,17	145,10	145,12	145,165	145,17	145,12	145,17
Kr. D.	83,48	83,50	83,50	83,465	83,55	83,47	83,465	83,465	83,48	83,49
Kr. N.	87,98	87,95	88,02	83,95	87,95	87,95	87,96	83,95	87,98	87,97
Kr. Sv.	121,59	121,60	121,68	121,595	121,50	121,58	121,61	121,595	121,59	121,60
Fol.	172,70	172,75	172,75	172,75	173,04	172,70	172,78	172,75	172,70	172,75
Fr. B.	12,48	12,51	12,5150	12,5035	12,46	12,48	12,5075	12,5035	12,48	12,50
Franco francese	126,65	126,65	126,70	126,66	126,70	126,65	126,66	126,66	126,65	126,65
Lst.	1504,75	1504,50	1505 —	1504,45	1504,375	1504,67	1504,50	1504,45	1504,75	1504,60
Dm. occ.	156,07	156,10	156,10	156,07	156 —	156,08	156,07	156,07	156,07	156,10
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,28	24,2775	24,25	14,27	24,279	24,2775	24,27	24,275
Escudo Port.	22,10	22,05	22,09	22,10	22,12	22,08	22,075	22,10	22,10	22,10
Peseta Sp.	8,99	8,95	9 —	8,9960	9 —	8,99	8,9975	8,9960	8,99	8,99

Media dei titoli dell'11 aprile 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
» 5 % (Ricostruzione)	97,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni Esteri)	95,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,05
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,325
» » » 5,50 % 1979	99,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,155
1 Dollaro canadese	583,15
1 Franco svizzero	145,167
1 Corona danese	83,465
1 Corona norvegese	87,955
1 Corona svedese	121,602
1 Fiorino olandese	172,765
1 Franco belga	12,505
1 Franco francese	126,66
1 Lira sterlina	1504,475
1 Marco germanico	156,07
1 Scellino austriaco	24,278
1 Escudo Port.	22,087
1 Peseta Sp.	8,997

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 4 gennaio 1968 al 7 gennaio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4
— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	901	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.139	1.563	7.797	5.752	21.608
	16	2 superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	4.658	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	4.693	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	4.735	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.746	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	4.777	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	4.868	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.064	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	3.720	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	3.755	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	3.797	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.818	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	3.839	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.930	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.126	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.671
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.201	313	6.859	4.502	17.858
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15%	2.851	7.276	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15% e inferiore o uguale al 27%	2.851	7.276	zero	6.437	3.832	24.391
	43	3. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	1.771	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45%	zero	1.505	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10% ed inferiore o uguale all'11% (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50% ed inferiore o uguale al 15,50% (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18% (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24% (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	3.720 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	3.755 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	3.797 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	3.818 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.839 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.930 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43%	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.126 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5% (*e*)	6.859 (*g*)	3.201 (*g*)	313 (*g*)	6.859 (*g*)	4.502 (*g*)	17.858 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27%	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% (*e*)	3.125	4.011	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45% (*e*)	3.125	4.630	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	1.771 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	1.771 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	1.771 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	3.810	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	26.777
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	3.810	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	3.810	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.049	zero	zero	5.232 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	5.477	zero	zero	5.058 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Marolles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17	VIII. Latticini ed altri:						
	ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguali al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	8.319	2.188	2.188	5.596 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	8.319	2.188	2.188	5.596 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	8.319	2.188	2.188	5.596 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.319	2.188	2.188	5.596 (*i*)	33.974
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'avant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02 A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . : da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . : da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . : da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(11939)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

Considerato che attualmente sono disponibili nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'A.N.A.S. sedici posti ed un altro si renderà vacante alla data del 1° maggio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'A.N.A.S. (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria, l'università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti, nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, tedesca o inglese, di cui abbia conoscenza dichiarando se intenda o meno sostenere le prove scritte.

I candidati dovranno, inoltre, esplicitamente dichiarare che, in caso di nomina, accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 3, *punto VI, comma secondo.*

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la *presentazione delle domande:*

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero essere stati provvisoriamente abilitati;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio e per i mutilati e invalidi civili e del lavoro, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1448, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 6.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma che fa parte integrante del presente decreto.

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova obbligatoria di lingua francese. I candidati possono inoltre nella domanda di ammissione chiedere di sostenere anche le prove facoltative consistenti in un esame scritto di lingua tedesca o inglese. I candidati sosterranno le prove di lingue nello stesso giorno in cui si svolgerà la prova obbligatoria di francese mediante una traduzione in italiano dalla lingua in cui hanno chiesto di sostenere l'esame.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di 1 punto così ripartito: fino a punti 0,500 per la prova di lingua francese; fino a punti 0,250 per la prova di lingua inglese; fino a punti 0,250 per la prova di lingua tedesca.

Saranno considerati utili, agli effetti della suddetta maggiorazione, soltanto gli elaborati che abbiano meritato almeno la sufficienza.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

A termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale nonchè dal coefficiente assegnato per le prove di lingua straniera.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta di identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda nazionale autonoma delle strade con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1º agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nella privincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il

decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta semplice dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69 *ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta semplice del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani di caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato di iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) i mutilati ed invalidi civili, il certificato di iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Art. 12.

La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 400 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che hanno conseguito la laurea in ingegneria in data posteriore al 31 dicembre 1923 e che, comunque non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 326 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, dovranno inoltre presentare il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive proroghe.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n 1312 e 19 dicembre 1920, n. 1778 e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 7ª, parte terza, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, debbono presentare uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui allo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento e le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale

dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente art. 12 e della lettera *b*) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verra dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al 12° dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera direttiva.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 20.

Programma di esame

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenza al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva, sagoma andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovre, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazione di incroci sfalsati a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forme e dimensioni delle opere d'arte;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali ed a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma ecc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

i) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

l) prove sui materiali stradali e sulle terre;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica e idrometrica dei corpi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura.

3) Elettrotecnica:

Nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati; fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Costruzioni e materiali:

a) caratteristiche dei materiali e loro impiego, conglomerati, malte, muratura, acciaio, legno;

b) norme per le prove di accettazione di materiali; norme di progettazione ed esecuzione delle opere: cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

c) terreni di fondazione, metodi di prelievo delle terre con sondaggi, prove di laboratorio ed in sito sulle terre, caratteristiche delle terre;

d) sistemi di fondazione delle opere e loro calcolo;

e) metodi di calcolo delle opere in muratura, legno, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

f) ponti, viadotti, gallerie tombini, opere definitive e provvisorie, centinature.

6) Macchine:

macchinario stradale (Buldozer, Angledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a fresa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore ed a nafta, distributrici di bitume.

7) Fisica tecnica:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione con speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada. Nozioni elementari di statistica.

9) Lingua francese:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 25 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1969
Registro n. 2, *foglio n.* 200

(2790)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo legale).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 14 dicembre 1968, avranno luogo in Roma nella sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 21, 22, 23 e 24 aprile 1969, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(3353)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di consigliere di ragioneria (categoria direttiva - ruolo ragioneria).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di consigliere di ragioneria, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 18 dicembre 1968, avranno luogo in Roma nella sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 28 e 29 aprile 1969, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(3354)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 2018, prot. n. 8298, in data 6 dicembre 1967, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 2205, prot. n. 7601, in data 31 ottobre 1968, comprendenti la graduatoria delle concorrenti, formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Ferrari Zora	punti	76,2493
2. Baldini Virginia	»	73,5670
3. Monari Luciana	»	70,4073
4. Bernardi Aldina	»	69,3292
5. Terzi Clementina	»	67,5600
6. Giovannini Natalina	»	66,4416
7. Canonici Anna Maria	punti	65,6814
8. Tasini Evelina	»	65,3698
9. Teglia Ede	»	64,6539
10. Bulbrini Candida	»	63,4427
11. Bartolini Lucia	»	62,4211
12. Tarlazzi Lucia	»	60,4995
13. Madia Ines	»	58,5400
14. Mantovani Lidia	»	58,4950
15. Barnabà Egidia	»	56,8780
16. Benini Malvina	»	53,2740

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 17 marzo 1969

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2351, prot. n. 2043, in data 17 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018, prot. n. 8298, in data 6 dicembre 1967;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne le indicazioni delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Considerato che con decreto del medico provinciale n. 2111, prot. n. 3691, in data 18 maggio 1968, è stata stralciata la condotta « 1° capoluogo » del comune di Vergato;

Vista la lettera prot. n. 13143, in data 26 febbraio 1969, con cui il comune di Bologna — a seguito di richiesta dell'ufficio del medico provinciale di Bologna — ha comunicato l'organico dei posti di ostetrica condotta e che nessuna delle ostetriche in servizio risulta essere orfana o vedova di guerra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Ferrari Zora: Bologna, 8ª condotta;

2) Baldini Virginia: S. Benedetto Val di Sambro, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 17 marzo 1969

(2807) *Il medico provinciale*: MARENZI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1917 in data 22 dicembre 1967, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967:

1. Cicerale Giuseppe	punti	58,782
2. Dardano Candido Alessandro	»	55,975

3. Piasco Sergio	punti	54,138
4. Preite Beniamino	»	52,927
5. Cargnino Francesco	»	52,152
6. Ivaldi Angelo	»	51,403
7. Buccini Gastone	»	50,404
8. Tizzani Pier Luigi	»	49,333
9. Gennaro Massimo	»	49,238
10. Vergine Camillo	»	48,945
11. Roglia Luciano	»	47,880
12. Grivetto Luigi	»	47,703
13. Capitolo Luigi	»	45,216
14. Menegatti Giorgio	»	42,712
15. Mazzocco Antonio	»	42,552
16. Petitti Marco	»	42,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 20 marzo 1969

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/293 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Cicerale Giuseppe: Ceres;

2) Dardano Candido Alessandro: Baldissero Torinese-Montaldo Torinese-Pavarolo;

3) Piasco Sergio: Coassolo Torinese-Monastero di Lanzo;

4) Cargnino Francesco: Bosconero;

5) Ivaldi Angelo: Susa-Giaglione-Moncenisio (2ª condotta);

6) Tizzani Pier Luigi: Pragelato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 20 marzo 1969

(2869) *Il medico provinciale*: GAGLIO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1063 in data 20 gennaio 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967 per i seguenti consorzi veterinari:

Valdobbiadene, Segusino, Vidor - Gaiarine, Codognè, Portobuffolè;

Visto il decreto n. 7480 in data 19 ottobre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto n. 10223 in data 31 dicembre 1968, con il quale sono stati ammessi ventidue candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista al legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967:

1. Sonda Gianpietro	punti	75,060	su 120
2. Pagotto Sergio	»	67,130	»
3 Burlini Luigi	»	64,170	»
4. Favero Gabriele	»	62,170	»
5. Rosin Attilio	»	61,060	»
6. Stefanon Giovanni	»	60,130	»
7. Rossini Carlo	»	59,912	»
8. Burgnich Bruno	»	58,387	»
9. Nardotto Antonio	»	56,210	»
10. Venerus Renato	»	50,500	»
11. Avanzi Cesare	»	49,500	»
12. Dalla Pozza Giuseppe	»	44,500	»
13 Beneventi Gregorio	»	44,000	»
14 Brugnara Scipione	»	43,660	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Treviso ed a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 26 marzo 1969

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4821 in pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967, per i seguenti consorzi veterinari:

Valdobbiadene, Segusino, Vidor - Gaiarine, Codognè, Portobuffolè;

Vista la indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista al legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Sonda Gianpietro: condotta consorziale di Valdobbiadene;

2) Pagotto Sergio: condotta consorziale di Gaiarine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Treviso, addì 26 marzo 1969

(2969) *Il veterinario provinciale*: LUCERNONI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.